

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - («Matrice dei conti») - 8° aggiornamento del 15 marzo 2016 ⁽¹⁾

Con il presente aggiornamento viene rivisto l'impianto della Sezione III della Circolare n. 272 *Matrice dei conti* al fine di dare applicazione al Regolamento (UE) 2015/534 del 17 marzo 2015 (di seguito "Regolamento") che disciplina le informazioni finanziarie di vigilanza degli intermediari bancari nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism*, SSM). Vengono inoltre apportati coerenti aggiustamenti alla Sottosezione II.5 "Altri dati statistici – Andamento conto economico". In allegato si riporta una tavola sinottica che descrive le modalità di applicazione delle nuove Sottosezioni da III.1 a III.8.

Con l'occasione sono recepite talune modifiche agli schemi segnaletici e chiarimenti previsti da precedenti comunicazioni al sistema.

L'aggiornamento in esame è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute hanno dato luogo, a seconda dei casi, ad aggiustamenti della Circolare oppure a chiarimenti nell'ambito del documento di resoconto della consultazione, pubblicato nel sito web della Banca d'Italia.

1. Struttura della Sezione III e ambito di applicazione

La nuova struttura della Sezione III si compone di 16 Sottosezioni, di cui le prime 8 costituiscono le segnalazioni "armonizzate" ai sensi del Regolamento e le restanti rappresentano le segnalazioni "non armonizzate".

Le Sottosezioni da III.1 a III.4 sono trasmesse:

- dalle banche autorizzate in Italia e da Bancoposta;
- dalle succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea.

Le Sottosezioni da III.5 a III.8 sono trasmesse dalle sole succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS.

Le banche significative non appartenenti a un gruppo bancario significativo e le succursali italiane significative di banche comunitarie non appartenenti all'SSM trasmettono per intero le Sottosezioni da III.1 a III.4 o da III.5 a III.8. Le restanti banche autorizzate in Italia e succursali italiane di banche comunitarie, nonché il Bancoposta producono gli schemi segnaletici armonizzati privi di talune aree informative ⁽²⁾ (ad esempio, le banche italiane meno significative trasmettono le informazioni previste dalla "Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata" come definita dal Regolamento).

Le capogruppo di gruppi bancari italiani significativi inviano le Sottosezioni da III.1 a III.4 anche con i dati riferiti a ciascuna filiazione stabilita in un Paese comunitario non partecipante all'SSM o in un Paese extracomunitario avente un totale attivo superiore a 3 miliardi di euro ⁽³⁾, con esclusione di alcune

¹ Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d'Italia nella pagina:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/index.html>

² Con riferimento alle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016 le succursali italiane di banche comunitarie che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento producono le informazioni finanziarie armonizzate prive delle medesime aree informative previste per le altre succursali di banche comunitarie.

³ Cfr. art. 9 del Regolamento.

aree informative (“Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata” come definita dal Regolamento)⁽⁴⁾.

Le Sottosezioni da III.9 a III.16 costituiscono le “segnalazioni non armonizzate” e sono trasmesse dalle banche autorizzate in Italia⁽⁵⁾ e da Bancoposta⁽⁶⁾. Le succursali italiane di banche comunitarie trasmettono le Sottosezioni III.9 (limitatamente ad alcune voci), III.11 (limitatamente ad alcune voci) e da III.12 a III.14.

2. Frequenze e termini di invio

Le frequenze di invio delle Sottosezioni da III.1 a III.8 sono quelle previste dal Regolamento; per le succursali italiane di banche comunitarie che non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento⁽⁷⁾ e per le succursali italiane di banche extracomunitarie la periodicità è invece annuale. In via transitoria, fino alla data di riferimento del 30 giugno 2017 gli enti segnalanti meno significativi o facenti parte di un gruppo bancario meno significativo segnalano tali informazioni con frequenza semestrale⁽⁸⁾; dalla successiva data di riferimento si applicano le frequenze previste dal Regolamento. Il termine di invio delle informazioni finanziarie armonizzate è il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento⁽⁹⁾.

Le informazioni finanziarie non armonizzate di cui alle Sottosezioni da III.9 a III.15 sono trasmesse con frequenza semestrale entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento. Le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie trasmettono le informazioni in argomento (ad eccezione della Sottosezione III.15, che non è dovuta) con periodicità annuale e con il medesimo termine di invio.

Alle informazioni non armonizzate di cui alla Sottosezione III.16 si applicano la frequenza e i termini di invio previsti dalla Circolare n. 284 *Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default*.

Per le informazioni di cui alla Sottosezione II.5 restano invariati la frequenza trimestrale e il termine di invio entro il 25 del mese successivo alla data di riferimento delle segnalazioni.

3. Decorrenza delle modifiche apportate alla Sezione III e alla Sottosezione II.5

La nuova Sezione III e le modifiche apportate alla Sottosezione II.5 entrano in vigore:

- dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2016 per: i) gli intermediari tenuti a inviare l’intero FINREP⁽¹⁰⁾; ii) le banche italiane facenti parte di un gruppo bancario significativo; iii) i dati riferiti alle filiazioni facenti parte di un gruppo bancario italiano significativo, residenti in Paesi UE non partecipanti all’SSM o in Paesi extracomunitari, con totale attivo superiore a 3 miliardi di euro; iv) Bancoposta;

⁴ Nel caso in cui la capogruppo sia una società finanziaria, i dati riferiti alle filiazioni sono trasmessi, convenzionalmente, da una delle banche italiane appartenenti al medesimo gruppo bancario.

⁵ Le succursali italiane di banche extracomunitarie non trasmettono la Sottosezione III.15.

⁶ Con esclusione della Sottosezione III.16.

⁷ Sino alle segnalazioni riferite al 30 giugno 2017 (escluso) anche le succursali italiane di banche comunitarie che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento trasmettono le informazioni di cui alle Sottosezioni da III.1 a III.8 con frequenza annuale.

⁸ Con esclusione delle informazioni da produrre con frequenza annuale.

⁹ Ad esempio, le segnalazioni riferite al 31 dicembre dell’anno T vanno trasmesse entro l’11 febbraio dell’anno T+1.

¹⁰ Per tali intermediari (banche significative non appartenenti a un gruppo bancario significativo e succursali italiane significative di banche comunitarie non appartenenti all’SSM) gli obblighi segnaletici previsti dal Regolamento sono entrati in vigore dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2015. Tali obblighi, nelle more dell’entrata in vigore della nuova Sezione III e delle modifiche apportate alla Sottosezione II.5, sono stati disciplinati con specifica lettera ai soggetti interessati.

- dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2016 per gli intermediari segnalanti diversi da quelli di cui al precedente alinea, incluse le succursali italiane di banche estere (comunitarie ed extracomunitarie).

4. Modifiche connesse con comunicazioni già emanate e abrogazioni

Con il presente aggiornamento sono recepiti nella Circolare taluni modifiche e chiarimenti contenuti nelle seguenti comunicazioni:

- comunicazione del 15 luglio 2015 *Operazioni di triparty repo. Trattamento segnaletico e prudenziale* (cfr. nota tecnica, par. 2);
- comunicazione del 21 gennaio 2016 *Segnalazioni statistiche di vigilanza e bilancio* (cfr. par. 1).

Viene abrogata la comunicazione del 15 luglio 2015 *Segnalazioni statistiche di vigilanza*, i cui contenuti sono ora inclusi nella Circolare.

La decorrenza delle modifiche contemplate da precedenti comunicazioni al sistema è quella prevista da tali comunicazioni.

TAVOLA SINOTTICA

Soggetti	Sezione III - Sottosezioni da III.1 a III.8 (Segnalazioni armonizzate)	Frequenza	Decorrenza prima segnalazione
Banche italiane significative non facenti parte di un gruppo e succursali italiane significative di banche comunitarie non SSM	Finrep intero	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)	31/12/2015 (come da Regolamento)
Banche facenti parte di un gruppo bancario significativo e filiazioni di gruppi bancari significativi con totale attivo > 3 mld residenti in Paesi UE non SSM o in Paesi extracomunitari	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)	30/06/2016 (come da Regolamento)
Banche italiane meno significative o facenti parte di gruppi meno significativi	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)*	31/12/2016 (anticipata)
Succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo \geq 3 mld	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)**	31/12/2016 (anticipata)
Succursali italiane meno significative, di banche UE non SSM con totale attivo < 3 mld e e succursali italiane di banche UE SSM ***	Finrep semplificato limitato ad alcune voci	Annuale	31/12/2016
Succursali italiane di banche extracomunitarie ***	Finrep semplificato	Annuale	31/12/2016
Bancoposta ***	Finrep semplificato	Trimestrale, semestrale, annuale	30/06/2016
* Tali banche trasmettono i dati con frequenza semestrale fino alla data di riferimento del 30/06/2017 (escluso).			
** Tali succursali trasmettono i dati con frequenza annuale fino alla data di riferimento del 30/06/2017 (escluso).			
*** Tali intermediari sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento.			